

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 composta da:

Consigliere	Luca Fazio	Presidente f.f.
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	Relatore
Referendario	Carmelina Adesso	

ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.30509 del 18 aprile 2014, formulata dal Presidente della Provincia di Lecce, pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 28 aprile 2014 (prot. n.1647).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l'ordinanza presidenziale n.25/2014 del 13 maggio 2014 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Con la nota indicata, il Presidente della Provincia di Lecce chiede se è legittimo un eventuale trasferimento, a titolo gratuito, in favore di un Comune, di una parte del patrimonio culturale della Provincia. Nel quesito viene precisato che il trasferimento sarebbe funzionale ad

un migliore utilizzo dei beni da parte della comunità e consentirebbe alla Provincia di conseguire un notevole risparmio di spesa (oneri di manutenzione e fiscali).

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

L'art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ..."*. Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso della Provincia, è il Presidente ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Presidente della Provincia di Lecce e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L'art.7, co.8, della legge 131/2003 *"conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica"* (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la richiesta presentata dal Presidente della Provincia di Lecce, relativa alla disciplina del patrimonio pubblico, risulta oggettivamente ammissibile (Corte dei conti, SS.RR., n.54/CONTR/2010). Trattasi, infatti, di richiesta rientrante nell'ambito della contabilità pubblica, avente carattere generale e non riguardante un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato.

3. Merito.

La questione posta dalla Provincia di Lecce, in estrema sintesi, riguarda la legittimità del trasferimento, a titolo gratuito, di un immobile di rilevanza culturale ad un Comune. Fermo restando che ogni decisione in materia è rimessa ai competenti organi dell'ente, considerato che la Corte dei conti non può esprimersi, neanche in via preventiva, su specifiche fattispecie, la questione sottoposta può essere affrontata in termini generali, al fine di verificare se ed entro quali limiti un ente pubblico può trasferire gratuitamente ad altro ente pubblico un proprio bene di rilevanza culturale, con la espressa motivazione di un migliore utilizzo del bene da parte della collettività e di un risparmio di spesa per l'ente cedente.

Il legislatore, negli ultimi anni, ha adottato varie norme in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico. Tra queste rientrano anche quelle relative alla attribuzione agli enti territoriali di beni immobili a titolo non oneroso (D.Lgs. 85/2010 e art.56-bis della legge 98/2013). Con riferimento specifico ai beni culturali, già prima dell'avvio del c.d. "federalismo demaniale", era prevista analoga possibilità. In particolare, l'art.54, co.3, del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che i beni del demanio culturale *"possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali"* (quindi anche province e comuni). La norma non specifica la natura onerosa o gratuita del trasferimento, tuttavia, in assenza di indicazioni legislative, si ritiene che il trasferimento possa avvenire anche a titolo gratuito, con congrua motivazione.

L'intera normativa indicata appare funzionale non solo ad un migliore utilizzo del patrimonio pubblico (anche di rilevanza culturale) ma anche ad una concreta ed effettiva attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art.118 Cost.. Nessun ostacolo è frapposto al trasferimento gratuito in argomento dall'art.12 della legge 111/2011 (che, per gli enti pubblici, ha limitato, in generale, solo acquisti e vendite a titolo oneroso) anche in virtù della specialità dell'art.54 citato.

Ciò premesso, in linea di massima, in conformità a quanto sopra riportato, si ritiene legittimo il trasferimento, a titolo gratuito, previa apposita convenzione, di beni di rilevanza culturale da una Provincia ad un Comune (entrambi enti pubblici territoriali). E' necessario, tuttavia, che tale trasferimento, congruamente motivato, non determini la perdita di demanialità del bene e che sia conservata la destinazione culturale del bene stesso. In varie occasioni (es. sez. Lombardia n.262/2012 e sez. Piemonte n.36/2014), con alcune cautele, la Corte dei conti si è espressa in senso favorevole alla attribuzione gratuita a terzi (anche soggetti privati) di beni pubblici se tale attribuzione era finalizzata al soddisfacimento di un

adeguato interesse per la collettività insediata sul territorio. Negli atti di trasferimento sarà necessario evidenziare adeguatamente le motivazioni e le finalità pubblicistiche perseguite.

Si precisa, infine, che non costituisce ostacolo al trasferimento in argomento l'inalienabilità dei beni demaniali (art.823 del Codice civile). E' infatti generalmente ammesso il trasferimento di un bene demaniale da un ente pubblico territoriale ad un altro ente pubblico territoriale, a condizione che non venga meno la demanialità del bene trasferito.

P Q M

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Presidente della Provincia di Lecce.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2014.

Il Magistrato relatore
F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente f.f.
F.to Dott. Luca Fazio

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2014
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo